

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

## SCADENZARIO

**Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.**

## MESE DI MARZO ●●●

## 16 SABATO

## INPS

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario, trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione. Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo. Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Dall'1-1-2013 le aliquote contributive dovute alla gestione separata sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2012) per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 20% (nel 2012 era 18%) per i soggetti cosiddetti «coperti», cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012.

Si veda al riguardo la circolare Inps n. 27 del 12 febbraio scorso, consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla gestione separata Inps sono stati interessati dalla riforma del ministro Elsa Fornero (legge n. 92 del 28-6-2012), oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista ai quali si rimanda per approfondimenti.

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2012, ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente, nonché la rata dell'acconto 2013 dell'adizionale comunale all'Irpef.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno effettuato il conguaglio d'imposta nel mese di febbraio, anziché alla fine del 2012 o del gennaio scorso, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi perce-

pti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2012 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare.

Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituto, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno. Il conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2012, e alle ritenute operate fino a tale data; tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2012 corrisposti entro il 12-1-2013. Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico.

È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E e n. 10/E, rispettivamente, del 3 gennaio e 16-3-2005.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il nuovo modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il mod. F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

## SOCIETÀ DI CAPITALI

**Versamento tassa annuale per i libri sociali.** Le società di capitali soggette all'Iva esistenti all'1-1-2013 sono tenute al pagamento annuale, entro il termine di pagamento del saldo Iva 2012, della tas-

sa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura di libri e registri (nota 3 dell'art. 23 della tariffa allegata al dpr n. 641 del 26-10-1972 come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 28-12-1995).

La tassa è dovuta in misura forfetaria pari a 309,87 euro, elevata a 516,46 euro per le società con capitale superiore a 516.456,90 euro all'1-1-2013, indipendentemente dal numero di libri utilizzati e delle relative pagine, e va versata tramite il modello F24 telematico, indicando sempre il codice tributo 7085 (tassa annuale vidimazione libri sociali).

Si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 92/E del 22-10-2001.

## INAIL

**Trasmissione telematica denuncia retribuzioni.** I contribuenti obbligati a presentare all'Inail la denuncia annuale delle retribuzioni devono provvedere esclusivamente in via telematica collegandosi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), dove è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

## 20 MERCOLEDÌ

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

## Tardivo versamento imposte e tributi.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 febbraio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di gennaio;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 febbraio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di gennaio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora del 2,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 4-3-2013) è possibile avvalersi del nuovo ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritard-

do, oltre agli interessi di mora dovuti. Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5 agosto scorso e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

## 25 LUNEDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi dell'Ue), anche con riferimento a determinate pre-

stazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una di tali soglie viene superata i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei

modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera tale soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)